

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3192

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAJETTA, SPAGNOLI, SULOTTO, LEVI ARIAN GIORGINA, MAULINI,  
TODROS, SCARPA, TEMPIA VALENTA, BALCONI MARCELLA,  
BALDINI, LENTI, BO, BIANCANI**

*Presentata il 26 maggio 1966*

### Revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione della Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, previsto dagli articoli 12, 13 e 50 dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è attualmente disciplinato dalla legge 29 novembre 1955, n. 1179.

Per far fronte alle spese necessarie ad adempiere alle funzioni normali della Regione, tale ordinamento finanziario attribuisce alla medesima quota fissa di ripartizione di entrate erariali elencate nell'articolo 2 della citata legge, nonché quote variabili di ripartizione di entrate erariali di cui all'articolo 4 della legge stessa.

Alle spese ordinarie si dovrebbe far fronte con le entrate ordinarie; se le entrate ordinarie proprie della Regione, comprensive delle quote fisse di ripartizione di entrate erariali,

non sono sufficienti a fronteggiare le spese ordinarie, dovrebbero essere assegnate alla Regione quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali determinate in misura tale da assicurare il finanziamento delle spese ordinarie e delle spese necessarie per adempiere alle funzioni normali della Regione.

Dal 1955 al 1959 le quote di ripartizione di entrate erariali assegnate dallo Stato alla Regione si sono dimostrate vieppiù inadeguate ad assicurare la copertura delle spese per il normale funzionamento dei servizi regionali.

A decorrere dall'esercizio 1959-60 la situazione finanziaria si è particolarmente appesantita determinando pesanti disavanzi economici, che si riassumono nei seguenti importi:

Esercizio 1959-60 — Disavanzo economico . . . . .	L.	383.089.000
» 1960-61 — » » . . . . .	»	58.355.000
» 1961-62 — » » . . . . .	»	345.610.000
» 1962-63 — » » . . . . .	»	319.651.000
» 1963-64 — » » . . . . .	»	640.528.000
II Semestre 1964 — » » . . . . .	»	206.101.000
Esercizio 1965 — » » . . . . .	»	401.725.000
Totale . . . . .		<u>L. 2.355.059.000</u>

Ne consegue che, a decorrere dal 1959-60, la Regione è stata costretta a finanziare spese correnti (ex obbligatorie ordinarie) con entrate di carattere straordinario, stornando dal-

le spese in conto capitale o di investimento ingenti somme per assicurare la copertura dei disavanzi economici lamentati senza ottenere, nonostante ripetute e motivate richieste, un

equo adeguamento delle quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 1179.

Gli spareggi lamentati sono suscettibili di ulteriore notevole incremento ove si consideri che, nello spirito della legge 29 novembre 1955, n. 1179, i proventi delle quote fisse e variabili di riparto fiscale avrebbero dovuto assicurare alla Regione la copertura delle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali, comprese, ovviamente, quelle spese in conto capitale o di investimento produttivo che sole possono assicurare lo sviluppo economico-sociale della popolazione Valdostana e che la Regione ha sostenuto e sostiene per la costruzione di opere stradali, edifici scolastici, attrezzature ed impianti turistici, agricoli, commerciali ed industriali.

Le spese conseguenti a tali normali necessità non hanno trovato copertura alcuna nei proventi delle quote di riparto fiscale e la Regione ha dovuto ricorrere alla contrazione di onerosi mutui passivi riportati all'allegato A della presente relazione, il cui debito residuo ammonta al 31 dicembre 1965 a complessive lire 6.282.933.786, con una annualità di ammortamento di lire 616.785.865.

INADEGUATEZZA DELL'ATTUALE RIPARTIZIONE DI ENTRATE FRA LO STATO E LA REGIONE.

L'inadeguatezza dell'attuale ripartizione fiscale tra lo Stato e la Regione appare tanto più evidente se si mettono a confronto le spese ordinarie sostenute dalla Regione dal 1951 a tutto il 1965.

L'esame del seguente quadro di raffronto fra i proventi devoluti dallo Stato alla Regione

(Cifre espresse in milioni di lire)

ESERCIZIO FINANZIARIO	Provento quote di ripartizione (quote fisse, quote variabili e 9/10 canoni)	Spese correnti (ex ordinarie) sostenute dalla Regione (esclusa ogni spesa in conto capitale o di investimento)	Spareggio fra spese correnti (ex ordinarie e quote di ripartizione fiscale)
1951 . . . . .	1.192	1.189	+ 3
1952 . . . . .	1.243	1.477	— 234
1953 . . . . .	1.243	1.784	— 541
1954 . . . . .	1.209	1.677	— 468
1955 . . . . .	1.432	1.752	— 320
1956 . . . . .	1.544	2.055	— 511
1° semestre 1957 . . . . .	790	955	— 165
1957-58 . . . . .	1.763	2.325	— 562
1958-59 . . . . .	1.823	2.388	— 565
1959-60 . . . . .	1.849	2.809	— 960
1960-61 . . . . .	2.156	2.949	— 793
1961-62 . . . . .	2.479	3.453	— 974
1962-63 . . . . .	2.543	4.283	— 1.740
1963-64 . . . . .	3.486	5.495	— 2.015
2° semestre 1964 . . . . .	2.156	3.148	— 998
1965 . . . . .	4.610	6.840	— 2.230
Aumento percentuale dal 1951 al 1965 . .	386,7 %	575,3 %	

con l'attuale sistema di ripartizione e le spese correnti (ex ordinarie) di carattere obbligatorio sostenute dalla Regione, mette in chiara evidenza lo squilibrio lamentato e conferma l'indifferibile necessità di una revisione dell'attuale sistema di ripartizione, per assicurare, con una maggiore elasticità del bilancio, la corrispondenza delle disponibilità con le effettive necessità dei servizi dell'Amministrazione regionale.

Pertanto, nel 1951, l'ammontare delle quote di ripartizione di entrate erariali assegnate alla Regione consentivano di finanziare le spese correnti (ex ordinarie) della Regione mentre, attualmente, corrispondono appena a circa il 59 per cento delle spese ordinarie della Regione con conseguente grave spareggio fra le spese correnti (ex ordinarie) e le entrate per ripartizione fiscale, spareggio che ha superato nel 1965 due miliardi e 230 milioni.

Merita, inoltre, particolare rilievo il raffronto, riportato nel prospetto che segue, fra il provento delle quote fisse di riparto fiscale, compresi i 9/10 dei proventi sui canoni idroelettrici e le rilevanti spese sostenute dalla Regione dal 1956 al 1966 per la pubblica istruzione, spese suscettibili di continui aumenti per assicurare, ai sensi di legge, alla popolazione scolastica la normale frequenza alla scuola dell'obbligo.

Nel 1956 le spese per la pubblica istruzione assorbivano circa il 47 per cento dei proventi della quota fissa di riparto fiscale; nel 1966 invece il provento delle quote fisse di riparto fiscale non è sufficiente a coprire le spese in questione e l'intero gettito del riparto rappresenta soltanto il 93 per cento delle spese per la pubblica istruzione.

Per l'incidenza delle spese della pubblica istruzione sostenute dalla Regione dal 1946 al 1966 sulle spese effettive, si fa riferimento all'allegato B della presente relazione:

(Cifre espresse in milioni di lire)

ESERCIZIO	Quote fisse di riparto fiscale attribuite alla Regione, compresi i 9/10 dei canoni idroelettrici	Spese sostenute dalla Regione per la pubblica istruzione (sezione Istruzione e cultura)	
		Importo	Percentuale di spesa coperta da riparto
1956 . . . . .	1.544	726	212,6
1° semestre 1957 . . . . .	640	374	171,1
1957-58 . . . . .	1.463	874	167,4
1958-59 . . . . .	1.473	920	160,1
1959-60 . . . . .	1.399	1.002	139,6
1960-61 . . . . .	1.706	1.069	159,6
1961-62 . . . . .	1.996	1.281	155,8
1962-63 . . . . .	2.382	1.670	142,6
1963-64 . . . . .	2.786	2.070	134,6
Dati provvisori:			
2° semestre 1964 . . . . .	1.706	1.183	144,2
1965 . . . . .	3.450	3.117	110,7
Previsioni 1966 . . . . .	3.365	3.603	93,4

REVISIONE DEL RIPARTO FISCALE

Il divario fra spese ed entrate potrà essere colmato soltanto con la revisione dell'at-

tuale sistema di ripartizione di entrate erariali fra lo Stato e la Regione.

Con l'acclusa proposta di legge, auspicata dall'unanime voto espresso dal Consiglio re-

gionale nella seduta dell'8 ottobre 1965, la revisione del riparto fiscale attualmente in vigore in modo da assicurare alla Regione, con una quota percentuale di riparto adeguata alle esigenze del suo bilancio, una equa ripartizione di tutte le entrate tributarie che lo Stato percepisce nel territorio e fuori del territorio della Regione sui consumi e sui redditi industriali, commerciali, professionali e di lavoro comunque prodotti nel territorio della Regione o fuori dal suo territorio ma ad esso pertinenti.

Ad ulteriore giustificazione della richiesta di revisione del riparto fiscale si espone quanto segue:

1) — *Pagamenti disposti dallo Stato nelle singole Regioni d'Italia.*

Dall'esame dell'allegato C alla presente relazione, si rileva che lo Stato nel corso dell'esercizio 1963-64 ha speso per la Valle

d'Aosta una somma complessiva di lire 4.270.923.742 con una incidenza di lire 42.814 per ogni abitante (censimento 1961) e con una incidenza effettiva di lire 41.465 circa per ogni abitante in base alla popolazione attualmente presente in Valle d'Aosta.

L'incidenza delle spese sostenute dallo Stato nel complesso del territorio nazionale colloca la Regione al quart'ultimo posto delle regioni d'Italia ed all'ultimo posto delle Regioni a Statuto speciale. Ma occorre mettere in rilievo che, contrariamente a quanto avviene nelle altre Regioni a statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta deve sostenere ingenti spese per la pubblica istruzione e per tutti gli altri servizi (Provincia, Camera di commercio, Ente provinciale per il turismo, Prefettura, ecc.) non assorbiti dalle altre Regioni a statuto speciale.

Riferendo il raffronto alle Regioni a statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta figura sempre all'ultimo posto anche successivamente al 1963-64:

REGIONE	Spese sostenute dallo Stato per ogni abitante (censimento 1961) nelle Regioni a Statuto Speciale		
	1963-64	II Semestre 1964	I Semestre 1965
Sardegna . . . . .	104.886	31.183	38.288
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	81.905	44.587	37.282
Trentino-Alto Adige . . . . .	61.289	37.880	23.340
Sicilia . . . . .	56.203	31.982	22.870
Valle d'Aosta . . . . .	42.814	29.841	21.790

FONTE: *Conto riassuntivo del Tesoro.*

2) — *Entrate effettive del bilancio delle Regioni e compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali.*

Quanto asserito in precedenza trova conferma nelle risultanze del prospetto riassuntivo riportato all'allegato D) alla presente relazione ed i dati forniti in data 25 marzo 1964 dal Ministero del bilancio (onorevole Antonio Giolitti) e dal Ministro del tesoro (onorevole Emilio Colombo) nella relazione generale sul-

la situazione economica del Paese per il 1963 mettono in evidenza che, rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali, la percentuale di compartecipazione sui tributi erariali assegnata alla Regione Valle d'Aosta presenta dal 1959 al 1962 una costante flessione ed un notevole sfavorevole divario rispetto alle percentuali delle altre Regioni a Statuto speciale, come risulta dal prospetto che segue:

Percentuale di compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

REGIONI	1959	1960	1961	1962	1963
Sicilia . . . . .	91,29	92,31	92,84	85,21	83,58
Sardegna . . . . .	86,52	89,45	91 —	68,71	73,06
Trentino-Alto Adige . . . . .	78,48	73 —	79,52	56,29	59,82
Valle d'Aosta . . . . .	46,24	44,06	42,73	39,89	33,84

3) — *Il bilancio della Regione Valle d'Aosta per il 1966 e le quote fisse di riparto attualmente in vigore.*

Nelle loro risultanze riassuntive le spese effettive del bilancio della Regione per il 1966

ammontano a complessive lire 11.998.870.000, così distribuite:

Spese correnti . . . . .	L. 7.249.884.135
Spese in conto capitale . . . . .	» 4.514.200.000
Rimborso di prestiti . . . . .	» 234.785.865
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L. 11.998.870.000</b>

La copertura di tali spese risulta prevista come segue:

TITOLO I. — *Entrate tributarie:*

Quote fisse di riparto fiscale . . . . .	L. 3.100.000.000
Quote variabili di riparto fiscale (richiesta) . . . . .	» 3.300.000.000
Altre entrate tributarie . . . . .	» 305.500.000
Tributi per attività di gioco (Casinò) . . . . .	» 3.100.000.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 9.805.500.000</b>

TITOLO II. — *Entrate extra tributarie:*

9/10 canoni idroelettrici . . . . .	» 265.000.000
Altre entrate extra tributarie . . . . .	» 1.615.070.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 11.685.570.000</b>

TITOLO III. — *Alienazione ed ammortamenti di beni e rimborsi di crediti . . . . .*

**TOTALE GENERALE . . . . . L. 11.998.870.000**

Il pareggio del bilancio viene previsto per il 1966 mediante la richiesta di quote variabili di riparto per un importo di lire 3 miliardi e 300 milioni in quanto le quote fisse di riparto non sono assolutamente sufficienti a garantire la copertura delle spese che la

Regione deve sostenere per adempiere alle sue funzioni normali.

Le quote fisse di ripartizione fiscale attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1175, sono state calcolate sulla base imponibile del 1965 e risultano riassunte come segue:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Cifre espresse in migliaia di lire)

DESCRIZIONE DEL TRIBUTO	Gettito lordo del tributo 1965	Quota spettante alla Regione		Previsioni 1966
		Percentuale	Importo	
<b>I) Imposta sul reddito e sul patrimonio:</b>				
Imposta di Ricchezza Mobile . . . . .	2.188.609	8/10	1.750.887	1.839.768
Imposta complementare sul reddito . . . . .	419.008	9/10	377.107	380.000
Imposta sui fabbricati . . . . .	32.498	9/10	28.348	30.000
Imposta sui terreni . . . . .	136	9/10	122	122
Imposta sui redditi agrari. . . . .	122	9/10	110	110
<b>Totale I . . . . .</b>	<b>2.639.373</b>		<b>2.156.574</b>	<b>3.250.000</b>
<b>II) Imposte sugli affari:</b>				
Imposta di registro . . . . .	426.554	9/10	383.898	399.000
Imposta ipotecaria . . . . .	117.960	9/10	106.164	107.000
Imposta sulle successioni e donazioni . . . . .	129.829	9/10	116.846	117.000
Tassa sulle concessioni governative . . . . .	48.152	9/10	43.336	144.000
Imposta sul valore globale netto delle successioni . . . . .	65.930	9/10	59.337	60.000
Imposta di bollo . . . . .	24.463	9/10	22.017	23.000
Tassa sul pubblico insegnamento . . . . .	—	—	—	—
Imposta di surrogazione, registro e bollo . . . . .	—	—	—	—
<b>Totale II . . . . .</b>	<b>812.888</b>	<b>—</b>	<b>731.598</b>	<b>850.000</b>
<b>Totale Generale (I + II) . . . . .</b>	<b>3.452.261</b>	<b>—</b>	<b>2.888.172</b>	<b>3.100.000</b>

4) — Quadro di raffronto fra i proventi delle quote di riparto fisse e variabili attribuite alla Regione dal 1960-61 al 1966 e le entrate per tributi e diritti percepiti dallo Stato nel territorio della Regione e fuori del ter-

ritorio stesso per attività economiche, industriali, commerciali e professionali di pertinenza della Regione.

Il gettito presunto delle entrate statali sulle quali la Regione richiede l'attribuzione di

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una percentuale di riparto in conto quota fissa sono riportate all'allegato E) della presente relazione e del raffronto in esame derivano le seguenti risultanze:

(Cifre espresse in migliaia di lire)

Esercizio	Entrate riscosse dallo Stato	Quote fisse e variabili riscosse dalla Regione, compresi i 9/10 canoni	Differenza incamerata dallo Stato	Percentuale attribuita alla Regione
1960-61 . . . . .	8.767.694	2.156.364	6.611.330	24,59 %
1961-62 . . . . .	9.397.927	2.479.399	6.918.528	26,38 %
1962-63 . . . . .	10.804.289	2.543.000	8.261.289	23,54 %
1963-64 . . . . .	11.759.464	3.485.900	8.273.564	29,64 %
2° semestre 1964 . . . . .	6.116.523	2.156.066	3.960.457	34,24 %
1965 . . . . .	12.876.360	4.609.922	8.266.438	35,80 %
Previsioni 1966 . . . . .	13.000.000	(a) 6.665.000	6.335.000	51,27 %
TOTALI . . . . .	72.722.257	24.095.651	48.626.606	33,13 %

(a) L'importo è comprensivo delle quote variabili da concordare fra lo Stato e la Regione richiesto in lire 3.300.000.000.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5) — *Gettito presunto delle quote fisse di riparto spettanti alla Regione Valle d'Aosta in applicazione del disegno di legge di modifica all'attuale sistema di ripartizione fiscale.*

Applicando le percentuali di riparto sul gettito presunto per il 1965 delle entrate era-

riali comunque riscosse dallo Stato nel territorio o fuori dal territorio della Regione per attività commerciali, industriali e professionali di pertinenza della Regione, alla Regione verrebbe attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1966, una quota fissa di riparto ammontante a circa lire 10.061.500.000, così determinata:

(Cifre espresse in migliaia di lire)

RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE O DESCRIZIONE DEL TRIBUTO	Gettito imponibile	Quota spettante alla Regione	
		in per- centuale	Importo
1°) Articolo 2, lettera a): Terreni fabbricati e redditi agrari . . . . .	32.000	9/10	28.800
1°) Articolo 2, lettera b): Ricchezza Mobile e complementare . . . . .	2.300.000	8/10	1.840.000
	419.000	9/10	377.100
1°) Articolo 2, lettera c): Ricchezza Mobile C-2 e complementare . . . . .	100.000	8/10	80.000
	20.000	9/10	18.000
1°) Articolo 2, lettera d):			
Successioni e donazioni, registro, bollo ipotecarie e concessioni governative . . . . .	1.500.000	9/10	1.350.000
Società ed obbligazioni . . . . .	860.000	7/10	602.000
Imposta cedolare . . . . .	5.000	7/10	3.500
Imposta generale sull'entrate. . . . .	2.862.000	7/10	2.003.400
Imposta di consumo produzione e dazi . . . . .	1.410.000	7/10	987.000
Lotto e lotterie . . . . .	95.000	7/10	66.500
Monopolio . . . . .	1.270.000	7/10	889.000
Imposte e tasse valori bollati . . . . .	500.000	7/10	350.000
Diritti di verifica pesi e misure . . . . .	3.000	7/10	2.100
Tassa circolazione autoveicoli . . . . .	500.000	7/10	350.000
Soccorso invernale . . . . .	300.000	7/10	210.000
Addizionale tributi erariali . . . . .	400.000	7/10	280.000
9/10 canoni idroelettrici . . . . .	300.000	9/10	270.000
	12.876.000	—	10.061.500



6) — *Imposta unica regionale sull'energia elettrica prodotta in Valle d'Aosta.*

In relazione alla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1966, dell'imposta unica sulla energia elettrica l'articolo 2 dell'allegato disegno di legge prevede la possibilità, per la Regione di applicare, in luogo della quota fissa di riparto fiscale già liquidata fino a tutto il 31 dicembre 1962 sul reddito di ricchezza mobile accertato a carico delle aziende elettriche assorbite dall'E.N.El. ed in luogo della imposta unica sull'energia elettrica liquidata dal 1963 al 1965 in ragione di lire 400.000.000 annue circa, un'imposta unica (regionale) in misura non superiore a lire 1 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione Valle d'Aosta (secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale).

Tenuto conto della produzione di energia elettrica delle Centrali E.N.El. site nel territorio della Regione, il gettito dell'imposta si aggirerebbe su un massimo di lire 2 miliardi annue e risulterebbe in ogni caso assai inferiore all'imposta unica di lire 1,30 al chi-

lowattora applicata dallo Stato negli esercizi 1963-64 e 1965 a carico dell'E.N.El. ed il cui importo annuale risulta così distribuito:

Imposta unica percepita dallo Stato su una produzione di circa miliardi di kwh. × 1,30 . . .	L. 2.600.000.000
Quota devoluta alla Regione annue lire circa . . . »	400.000.000
Imposta unica incamerata annualmente dallo Stato per le Centrali esistenti nel territorio della Regione . . . . .	L. 2.200.000.000
Imposta complessivamente incamerata dallo Stato nel triennio 1963-65 . . .	L. 6.600.000.000

Si chiede perciò che la presente proposta trovi accoglimento nel Parlamento, come strumento essenziale per l'autonomia della regione Valdostana.

ALLEGATO A

*Carico dei mutui passivi della Regione autonoma Valle d'Aosta  
per gli esercizi dal 1953 al 1965.*

ESERCIZIO	Debiti residui in conto mutui passivi alla chiusura dell'esercizio		
	Mutui passivi	Rimborso anticipazioni dello Stato per traforo Monte Bianco	Totale
1953 . . . . .	24.144.040	—	24.144.040
1954 . . . . .	23.902.600	—	23.902.600
1955 . . . . .	23.647.160	—	23.647.160
1956 . . . . .	1.680.819.973	—	1.680.819.973
1° semestre 1957 . . . . .	1.670.772.245	—	1.670.772.245
1957-58 . . . . .	1.650.044.926	—	1.650.044.926
1958-59 . . . . .	1.627.828.271	—	1.627.828.271
1959-60 . . . . .	1.616.292.056	996.812.500	2.613.104.556
1960-61 . . . . .	1.667.583.446	996.812.500	2.664.395.946
1961-62 . . . . .	3.122.392.202	996.812.500	4.119.204.702
1962-63 . . . . .	6.038.149.771	795.781.250	6.833.931.021
1963-64 . . . . .	5.923.095.046	696.100.000	6.619.195.046
2° semestre 1964 . . . . .	5.863.039.846	646.259.375	6.509.299.221
1965 . . . . .	5.736.355.661	546.578.125	6.282.933.786

Annualità di ammortamento in conto quota interesse e quota capitale per il 1966 ed esercizi successivi: lire 616.785.865.

ALLEGATO B

*Incidenza sui bilanci regionali delle spese sostenute dalla Regione  
per la pubblica istruzione dal 1946 al 1966.*

ESERCIZIO ED ANNO	Spese effettive e per movimento di capitali complessi- vamente sostenute	Spese sostenute per la Pubblica Istruzione (Sezione II) Istruzione e Cultura per il 1965 e 1966	Percentuale di incidenza delle spese per la Pubblica Istruzione sul totale delle spese sostenute
Consuntivi			
1946 . . . . .	165.351.639	1.859.193	1,12 %
1947 . . . . .	1.027.465.194	177.668.584	17,29 %
1948 . . . . .	1.247.566.872	301.499.143	24,17 %
1949 . . . . .	2.337.506.852	326.802.845	13,98 %
1950 . . . . .	2.600.494.984	356.611.120	13,71 %
1951 . . . . .	2.648.551.435	417.825.841	15,78 %
1952 . . . . .	3.154.239.098	504.645.809	16,00 %
1953 . . . . .	3.386.706.939	527.290.757	15,57 %
1954 . . . . .	3.086.533.252	573.287.466	18,57 %
1955 . . . . .	2.939.085.923	629.838.156	21,43 %
1956 . . . . .	5.002.148.926	725.788.943	14,51 %
1° semestre 1957 . . . . .	1.932.231.706	373.770.264	19,34 %
1957-58 . . . . .	4.128.823.850	873.829.487	21,16 %
1958-59 . . . . .	4.780.269.675	919.447.677	19,23 %
1959-60 . . . . .	6.046.385.939	1.001.921.244	16,57 %
1960-61 . . . . .	5.170.518.236	1.068.962.724	20,67 %
1961-62 . . . . .	8.636.871.174	1.280.685.440	14,83 %
1962-63 . . . . .	8.621.903.993	1.669.954.592	19,37 %
1963-64 . . . . .	9.666.152.052	2.069.554.996	21,41 %
Dati provvisori:			
2° semestre 1964 . . . . .	4.812.520.000	1.183.140.000	24,58 %
2° semestre 1965 . . . . .	10.435.013.262	3.116.860.457	29,87 %
Previsioni 1966 . . . . .	11.998.870.000	3.693.350.000	30,03 %
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>103.825.200.101</b>	<b>21.344.594.738</b>	<b>20,56 %</b>

## ALLEGATO C

*Quadro di raffronto dei pagamenti disposti dallo Stato  
nel corso dell'Esercizio finanziario 1963-64 nelle singole regioni d'Italia.*

La popolazione attribuita ad ogni Regione è quella risultante dal censimento 1961 e l'importo dei pagamenti disposti a favore di ogni Regione è stato desunto dal conto riassuntivo del Tesoro pubblicato sul supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964.

REGIONE	Popolazione residente	Pagamento disposto dallo Stato	
		In complesso	Per abitante
Lazio . . . . .	3.922.783	1.183.175.869.413	300.616
Liguria . . . . .	1.717.630	188.597.920.702	109.800
Sardegna . . . . .	1.413.289	148.234.836.617	104.886
Piemonte . . . . .	3.889.962	366.376.486.835	94.185
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	1.205.222	98.714.141.395	81.905
Veneto . . . . .	3.833.837	270.915.257.988	70.664
Toscana . . . . .	3.267.374	228.108.300.623	69.814
Campania . . . . .	4.756.094	326.382.815.104	68.624
Emilia . . . . .	3.646.507	239.426.142.919	65.659
Lombardia . . . . .	7.390.492	459.518.298.150	62.176
Puglie . . . . .	3.409.687	192.833.931.816	56.555
Trentinò-Alto Adige . . . . .	785.491	48.141.972.404	61.289
Sicilia . . . . .	4.711.783	264.814.511.385	56.203
Umbria . . . . .	788.546	38.826.721.069	49.238
Marche . . . . .	1.347.234	60.723.544.990	45.073
Valle d'Aosta . . . . .	99.754	4.270.923.742	42.814
Abruzzi e Molise . . . . .	1.584.777	66.951.499.751	42.246
Calabria . . . . .	2.045.215	80.548.917.431	39.384
Basilicata . . . . .	648.085	24.779.524.411	38.234
ITALIA . . . . .	50.463.762	4.291.341.616.745	85.038

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO D

## Entrate effettive del bilancio delle Regioni.

(in milioni di lire)

VOCI	1959	1960	1961	1962	1963
<i>Regione Siciliana.</i>					
Rendite patrimoniali . . . . .	4.147	3.221	2.295	3.643	4.384
Tributi Regionali (a) . . . . .	—	—	—	—	—
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (b) . . . . .	62.230	69.192	75.516	86.824	107.298
Entrate varie . . . . .	1.883	2.540	2.895	11.423	13.293
Totale . . . . .	69.260	74.953	81.336	101.890	124.975
<i>Regione Sarda.</i>					
Rendite patrimoniali . . . . .	347	259	170	446	661
Tributi Regionali . . . . .	300	323	372	465	700
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (c) . . . . .	15.068	18.974	22.759	25.055	33.569
Entrate varie . . . . .	1.701	1.655	1.708	10.499	13.829
Totale . . . . .	17.416	21.211	25.009	36.465	48.759
<i>Regione Trentino-Alto Adige.</i>					
Rendite patrimoniali . . . . .	572	1.089	627	701	940
Tributi regionali (d) . . . . .	876	936	1.025	1.153	1.320
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (e) . . . . .	6.282	6.523	7.529	8.607	11.525
Entrate varie . . . . .	275	388	287	4.829	6.885
Totale . . . . .	8.005	8.936	9.468	15.290	20.670
<i>Regione Valle d'Aosta (1)</i>					
Rendite patrimoniali . . . . .	135	98	102	222	330
Tributi regionali (f) . . . . .	202	246	248	277	368
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (g) . . . . .	1.985	2.175	2.486	2.849	3.010
Entrate varie (h) . . . . .	1.971	2.417	2.982	3.794	4.480
Totale . . . . .	4.293	4.936	5.818	7.142	8.188

(a) Costituiti dalla superaddizionale E. C. A.

(b) Compartecipazione a tutti i tributi erariali riscossi in Sicilia, fatta eccezione dell'imposta di fabbricazione e dei proventi del monopolio e del lotto e lotterie.

(c) Costituite dai 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari, sui redditi di ricchezza mobile, del gettito delle tasse di bollo, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, delle imposte ipotecarie, delle imposte di fabbricazione, sul gas e sull'energia elettrica; dei proventi dei monopoli, e da una parte dell'I. G. E. riscosse e percepite in Sardegna.

(d) Costituiti dall'imposta sulla produzione di energia elettrica e dai diritti tavolari.

(e) Costituite dai proventi dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione sul gas e sull'energia elettrica, da una quota del gettito del lotto, del Monopolio tabacchi e delle tasse e imposte sugli affari, riscosse nel territorio regionale oltre i canoni di grandi derivazioni acque.

(f) Costituiti dalle imposte, sovrimeposte o addizionali già di pertinenza della Provincia di Aosta.

(g) Costituite da una parte dei tributi erariali.

(h) Compresa quota parte dei proventi del Casinò di St. Vincent.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Percentuale di compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali*

REGIONI	1959	1960	1961	1962	1963
Regione Siciliana . . . . .	91,29	92,31	92,84	85,21	83,58
Regione Sarda . . . . .	86,52	89,45	91 —	68,71	73,06
Regione Trentino-Alto Adige . . . . .	78,48	73 —	79,52	56,29	59,82
Regione Valle d'Aosta . . . . .	46,24	44,06	42,73	39,89	33,84

FONTE: *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1963), Volume secondo, pagina 492.  
 (1) A differenza delle altre Regioni a Statuto speciale la Regione Valle d'Aosta, con le entrate riportate all'allegato n. 123 deve fronteggiare anche le spese per la pubblica istruzione per l'ex Provincia di Aosta, per la Camera di commercio, per l'Ufficio provinciale del Tesoro e per altri Uffici, Servizi ed Enti assorbiti soltanto dalla Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO E

*Quadro riassuntivo delle entrate riscosse dallo Stato in Valle d'Aosta e fuori dal territorio della Regione per attività economiche, commerciali e professionali di pertinenza della Regione.*

(Cifre espresse in migliaia di lire)

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	ESERCIZIO					
	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	II semestre 1964	1965
<i>Entrate riscosse in Valle d'Aosta:</i>						
Dogane e imposte di produzione . . . . .	385.250	392.981	427.735	444.496	220.057	495.606
Imposte di consumo e dazio . . . . .	205.871	147.607	178.034	230.976	100.909	258.749
Proventi e servizi per la finanza locale . . . . .	—	68	103	145	84	225
Imposte dirette . . . . .	1.586.858	1.776.515	2.212.770	2.481.904	1.649.781	3.110.769
Entrate demaniali . . . . .	239.962	397.762	369.622	369.493	124.545	334.246
Tasse e imposte indirette sugli affari . . . . .	1.189.000	1.350.609	1.558.959	1.942.444	729.433	1.716.535
<b>Totale imposte e tasse riscosse in Valle di Aosta . . . . .</b>	<b>3.606.941</b>	<b>4.065.542</b>	<b>4.747.223</b>	<b>5.469.458</b>	<b>2.824.809</b>	<b>5.916.130</b>

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue ALLEGATO E

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	ESERCIZIO					
	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	II semestre 1964	1965
<i>Riporto . . .</i>	3.606.941	4.065.542	4.747.223	5.469.458	2.824.809	5.916.130
<i>Entrate di pertinenza della Regione riscosse dallo Stato fuori dal territorio di Aosta:</i>						
I. G. E. riscossa a Genova o Roma . . . . .	363.048	304.407	482.336	464.269	227.130	570.199
Monopoli e tabacchi . . . . .	961.721	982.574	1.114.810	1.196.803	640.311	1.227.302
Tasse concessione governativa e pubblico insegnamento riscosse a Roma . . . . .	—	—	111.611	119.734	57.663	124.522
Monopoli cerini, sale e pietrine (circa) . . . . .	28.000	30.000	30.000	40.000	20.000	40.000
Provento lotti e lotterie . . .	35.184	42.404	55.109	68.000	30.010	95.007
Tasse sui trasporti (circa) . .	2.800	3.000	3.200	3.200	1.600	3.200
Valori bollati (circa) . . . . .	320.000	370.000	400.000	400.000	200.000	500.000
I. G. E. sul fatturato delle industrie della Regione con sede amministrativa fuori del territorio della Valle d'Aosta (Nazionale Cogne, S. I. P., I. L. L. S. A., E. N. El. ex S. I. P., Châtillon, Montecatini, Brambilla, ecc. (circa)	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.630.000	800.000	1.700.000
Ritenute erariali sulle competenze e sui trattamenti di quiescenza corrisposti al personale statale ed ai pensionati residenti in Valle (circa)	60.000	70.000	80.000	100.000	60.000	120.000
Imposte sulle società pagate da società industriali e commerciali operanti in Valle con sede fiscale fuori dal territorio della Regione (circa) . .	500.000	500.000	600.000	700.000	350.000	800.000
Tassa di registrazione su atti di trasferimento di beni nel territorio della Regione, registrati fuori della Valle (circa)	150.000	150.000	200.000	250.000	130.000	250.000
Tassa di circolazione sugli autoveicoli al netto della quota spettante alla ex Provincia di Aosta (circa) . . . . .	350.000	360.000	370.000	400.000	250.000	500.000
Imposte e tasse pagate dagli abitanti della Regione sui generi di consumo eccedenti la quota di contingentamento ammessa in esenzione fiscale sul caffè, benzina, gasolio, ecc. (circa) . . . . .	480.000	500.000	520.000	548.000	300.000	650.000
Imposta sostitutiva dell'ex soccorso invernale . . . . .	270.000	270.000	280.000	300.000	120.000	300.000
Addizionale E. C. A. ed altre addizionali sui tributi erariali	140.000	150.000	160.000	170.000	80.000	180.000
<b>Totale generale imposte e tasse riscosse dallo Stato di pertinenza della Valle d'Aosta .</b>	<b>8.767.694</b>	<b>9.397.927</b>	<b>10.804.289</b>	<b>11.759.464</b>	<b>6.116.523</b>	<b>12.876.360</b>

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 2, 3, 4, 6, 9 e 11 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, sono modificati come segue, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1966:

« *Articolo 2.* — Sono attribuiti alla Regione:

a) i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e sulla imposta dei redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

b) gli 8/10 dell'imposta di ricchezza mobile di Categoria *A-B-C1* e *C2* ed i 9/10 dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;

c) gli 8/10 dell'imposta di ricchezza mobile di Categoria *C2* ed i 9/10 dell'imposta complementare sulle retribuzioni percepite nel territorio della Regione dal personale civile e militare dello Stato, dal personale parastatale, dal personale dipendente da altre aziende pubbliche e private per l'attività lavorativa esercitata nel territorio della Valle di Aosta nonché sui trattamenti di pensione o rendite vitalizie di qualsiasi natura corrisposte dallo Stato e da altri Enti ed Istituti previdenziali ai pensionati residenti nel territorio della Regione.

Per la riscossione delle imposte di cui al presente capoverso lettera c), i privati datori di lavoro, lo Stato, gli Enti ed Istituti previdenziali presenteranno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione nel cui territorio risiedono i titolari del reddito, separati distinti elenchi, con la indicazione dei redditi di lavoro e di pensione e rendite conseguiti dai singoli impiegati e del reddito globale percepito dagli operai dipendenti;

d) i 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, e i 7/10 delle imposte sulle società ed obbligazioni, della imposta cedolare, dell'imposta generale sull'entrata, delle imposte di consumo, produzione e dazi, dei proventi del lotto, delle imposte di consumo sui generi di monopolio, dei valori bollati, dei diritti di verifica pesi e misure, della tassa di circola-



zione sugli autoveicoli, dell'imposta sostitutivo dell'ex soccorso invernale, nonché delle varie addizionali sui tributi erariali.

La devoluzione alla Regione delle percentuali di riparto sui proventi di cui alla presente lettera *d*) viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi comunque riscossi dallo stato in conto competenza e residui entro o fuori del territorio della Regione per attività industriali, commerciali e professionali esercitate nell'ambito del territorio regionale direttamente o tramite rappresentanti, commissionari od altri agenti comunque denominati ed anche dai soggetti di imposta con sede fiscale fuori dal territorio della Regione.

Alla Regione competono le percentuali di riparto sui proventi di cui alla presente lettera *d*) anche sulle imposte, tasse, proventi e diritti ivi elencati dovuti da contribuenti aventi la proprio sede fiscale fuori dal territorio della Regione, ma che esportino dal territorio della Regione materie prime, prodotti finiti, derrate e materiale di qualsiasi natura per una successiva lavorazione e fatturazione.

I competenti Uffici statali cui affluiscono le entrate per imposte, tasse, proventi e diritti di cui alla presente lettera *d*), comunque riscosse fuori o nel territorio della Regione, anche per il tramite di distributori privati a ciò autorizzati, accrediteranno mensilmente alla Regione, tramite l'Intendenza di Finanza di Aosta, l'importo delle competenze di spettanza della Regione.

Spettano, altresì, alla Regione, i 9/10 dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta ».

« *Articolo 3.* — Per i contribuenti che hanno la sede fiscale fuori del territorio della Regione, ma che in essa svolgono delle attività industriali, commerciali o professionali, anche per il tramite di rappresentanti, commissionari od agenti comunque denominati, nello accertamento del reddito di ricchezza mobile di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 debbono determinarsi le quote di reddito imponible di pertinenza della Regione afferenti a tali attività nell'ambito della Valle d'Aosta.

Per la determinazione delle quote di riparto dell'imposta di pertinenza della Regione, i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette attribuiranno alla Regione una quota di reddito strettamente proporzionata alla produzione, al fatturato ed al reddito professionale e commerciale complessivamente accertato a carico di ciascun contribuente ed

alla produzione, al fatturato ed al reddito professionale e commerciale accertato a carico di ciascun contribuente nel territorio della Regione.

In sede di ripartizione dei redditi, i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette dovranno segnalare alla Regione i dati riflettenti la produzione, il fatturato ed i redditi professionali e commerciali complessivamente attribuiti a ciascun contribuente con l'indicazione, per ciascuno di essi, della produzione, del fatturato e dei redditi professionali e commerciali relativi all'ambito regionale.

Analogo riparti viene attribuito alla Regione anche per i cespiti mobiliari, tassabili in categoria A a carico degli Istituti di credito e dei contribuenti operanti in Valle di Aosta.

Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, è data facoltà alla Regione di completare e di proporre la rettifica dell'ammontare delle quote attribuite, indicando le ragioni delle variazioni proposte.

La Regione indicherà, altresì, gli altri dati necessari per il nuovo e migliore accertamento dei tributi e gli Uffici finanziari dello Stato daranno notizia alla Regione dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alle percentuali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 ed è iscritta nei ruoli degli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti o in cui viene svolta l'attività industriale, commerciale e professionale soggetta a tassazione.

La determinazione delle quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso dei contribuenti che hanno sede nel territorio della Regione e che svolgono la loro attività fuori dal territorio regionale; in tal caso l'imposta relativa ai redditi dell'attività non afferente il territorio regionale, spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici distrettuali delle imposte dirette nel cui territorio viene svolta l'attività medesima, mentre l'imposta relativa ai redditi dell'attività svolta nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 ed iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ».

« *Articolo 4.* — Sono, inoltre, attribuite alla Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali, ulteriori quote di imposte, tasse, proventi e diritti nei

limiti della disponibilità delle entrate ammesse a riparto elencate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 2.

Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della giunta regionale, saranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma ».

« *Articolo 6.* — L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordine di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto spetta alla stessa a norma degli articoli 2 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti al versamento di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita l'emissione senza alcun limite di importo.

Per i versamenti di somme non effettuati alla Regione entro il 15 del mese successivo alla data di cui al primo comma del presente articolo, spettano alla Regione gli interessi di in ragione del 6 per cento ».

« *Articolo 9.* — Le leggi statali relative all'impostazione ed alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle di Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale.

Nel territorio della Regione saranno applicate le norme delle leggi statali, generali e speciali, riguardanti la concessione di contributi statali, ordinari e straordinari, agli Enti ed Istituzioni locali, alle ditte, aziende varie ed ai privati cittadini ».

« *Articolo 11.* — Ai fini dell'accertamento delle imposte erariali, i competenti Uffici finanziari dello Stato comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti di cui al precedente articolo 2, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta indica, altresì, gli altri dati necessari per il nuovo e migliore accertamento

dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato preposti all'accertamento daranno alla Giunta regionale notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute ».

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata ad istituire un'imposta in misura non superiore a lire una per ogni kwh. di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione.

L'E.N.El. e le altre aziende ed imprese autorizzate alla produzione di energia elettrica in Valle d'Aosta dovranno segnalare alla Regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno il numero dei kwh. di energia elettrica prodotta nei singoli impianti della Regione, nel corso dell'anno solare precedente alla denuncia e provvedere, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Tesoreria regionale.

ART. 3.

In caso di sostituzione delle imposte, tasse e tributi, proventi e diritti di cui all'articolo 2 alla Regione saranno attribuite sui corrispondenti nuovi istituendi tributi le percentuali di ripartizione fiscale previste dal precedente articolo 2.

In caso di istituzione di nuovi tributi, non sostitutivi di tributi già in vigore, alla Regione sarà attribuita, secondo le norme della presente legge, la percentuale del 7/10 sul gettito dei tributi di nuova istituzione.

In caso di soppressione o di riduzione delle aliquote di imposizione dei tributi, proventi e diritti indicati all'articolo 2 si provvederà, su richiesta della Regione, alla compensazione delle minori entrate risultanti, con la revisione delle aliquote di riparto stabilite al precedente articolo 2.